

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-2000

REGIONE UMBRIA

"Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 — Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca".

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 8
del 23 febbraio 2000**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono aggiunte le parole "ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, ai sensi del DPR 18 febbraio 1999, n. 238."

ARTICOLO 2

1. All'art. 9, comma 1, alla lettera a) della L.R. n. 44/98 sono aggiunte le parole "o loro delegati;"

ARTICOLO 3

1. All'art. 14 della L.R. n. 44/98 è aggiunto il seguente comma:
"2. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1."

ARTICOLO 4

1. All'art. 16 della L.R. 44/98 è soppresso il riferimento all'art. 14 della legge stessa.

ARTICOLO 5

1. All'art. 23, comma 1, della L.R. n. 44/98, le parole "A norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e della normativa regionale" sono sostituite dalle parole "In conformità alla normativa statale e regionale".

ARTICOLO 6

1. Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 44/98 è così sostituito:
"Ai fini del rinnovo l'interessato deve comprovare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, la regolare posizione nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché il possesso della Partita IVA, se trattasi di pescatore autonomo o, diversamente, l'appartenenza ad una Cooperativa."

ARTICOLO 7

1. Il testo del comma 4 dell'art. 33 della L.R. n. 44/98, è così sostituito:

“Le Province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva, al diretto consumo o alla ristorazione, purché l’impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a cento metri quadrati e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d’acqua ad esso collegato.”.

ARTICOLO 8

1. Al comma 3 dell’art. 36 della L.R. n. 44/98 sono soppresse le parole “, o distanti da questi meno di 200 m,” e dopo la parola “immesse” è aggiunta la parola “soltanto”.

ARTICOLO 9

1. All’art. 37, comma 1, della L.R. 44/98 è modificato ed integrato come segue:

- a) alla lettera g), dopo la parola “strascico”, sono aggiunte le parole “con l’uso delle reti;”;
- b) alla lettera j) sono aggiunte le parole “ai fini di attirare la fauna ittica;”;
- c) alla lettera m), dopo la parola “pesca”, sono aggiunte le parole “con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello” e, dopo la parola “sbarramenti”, sono aggiunte le parole “per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l’uso delle canna;”;
- d) alla lettera q) le parole “e alle immediate vicinanze” sono sostituite con le parole “a distanza inferiore a venti metri dallo stazionamento”;
- e) alla lettera s), dopo la parola “febbraio;”, sono aggiunte le parole “in casi specifici, in cui risulti che l’uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono individuare i luoghi in cui tale uso è comunque consentito;”;
- f) alla lettera t), dopo la locuzione “dell’art. 12”, sono aggiunte le parole “e nelle zone a tutela temporanea già istituite.”.

ARTICOLO 10

1. L’art. 38 comma 1, della L.R. n. 44/98, è modificato e integrato come segue:

- a) alla lettera a) dopo la locuzione “tipo B”, è aggiunta la locuzione “o D”;
- b) alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole “qualora la stessa venga presentata agli organi competenti entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica al minimo;”;
- c) alla lettera e) le parole “e dal regolamento di pesca” sono sostituite dalle parole “dal regolamento di pesca di cui all’art. 26 e da disposizioni provinciali”;
- d) il testo della lettera h) è così sostituito:
“da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto;”;
- e) alla lettera r), dopo la parola “pesci,”, sono aggiunte le parole “anfibi e crostacei”;
- f) la lettera z) è sostituita con la lettera “x)”;
- g) dopo la lettera “x”, come modificata dalla lettera precedente, è aggiunta la seguente lettera:

“y) da L. 150.000 a L. 900.000 per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, dal regolamento di pesca di cui all’art. 26 e dalle disposizioni provinciali.”.

2. L’alinea del comma 2 dell’art. 38 della L.R. n. 44/98 è così sostituito:

“Oltre alle sanzioni previste al comma 1, per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), r), y) si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:”.

3. Il testo dell’art. 38, comma 2, lettera a), è così sostituito:

“confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati o detenuti, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati;”.

4. All’art. 38, comma 2, della L.R. n. 44/98 è aggiunta la seguente lettera:

“c) qualora l’oggetto della confisca sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone indicate dal Programma triennale di cui all’art. 7, la Provincia competente può disporre la liberazione in acque idonee.”.

5. Il comma 4 dell’art. 38 della L.R. n. 44/98 è abrogato.

ARTICOLO 11

1. L’adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, già funzionanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 44/98, è consentito fino al 30 giugno 2002.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.

Data a Perugia, addì 11 febbraio 2000

BRACALENTE